



COMUNE DI VENEZIA  
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE - SETTORE SPORTELLINO UNICO COMMERCIO  
SERVIZIO SPORTELLINO AUTORIZZAZIONI COMMERCIO 4  
Campo Manin - San Marco, 4023 - C.A.P. 30124 - VENEZIA  
P.E.C. commercio@pec.comune.venezia.it - mail plateatici@comune.venezia.it  
telefono 0412747968 – telefax 041/2747927  
informazioni numero 0412747987 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Responsabile del procedimento: Cristiano Quaggiato

**OGGETTO:** disposizione in materia di interpretazione dell'art. 27, comma 2, lettera l) del Regolamento Comunale CIMP

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- l'abaco degli interventi prevede l'installazione di tende e di altre installazioni aggettanti sul suolo pubblico quale attività libera che non necessita di titolo edilizio;
- lo stesso abaco precisa che *“Installazioni aggettanti sul suolo pubblico come telecamere, tende, ecc., necessitano di regolarizzazione COSAP e di autorizzazione ai sensi del Regolamento CIMP (canone autorizzatorio mezzi pubblicitari)”*;

### Dato atto che:

- il funzionigramma approvato con la delibera della Giunta Comunale n. 431 del 02/10/2018, che attribuisce al Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 del Settore Sportello Unico Commercio, tra le altre, le funzioni di *“Coordinamento attività Sportello Impresa centro storico e isole, terraferma in materia di (...) concessioni occupazioni suolo”*;
- la *“scheda del procedimento di occupazione di suolo pubblico/privato ad uso pubblico e/o spazio aereo”* che disciplina il procedimento di competenza del Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 4 diretto a concedere, su istanza da parte delle imprese, non solo l'occupazione del suolo, ma anche dello spazio aereo, effettuando una equiparazione tra le stesse;

**Visto** l'art. 27, comma 2, lettera l) del Regolamento Comunale sul canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), che prevede: ***“Per Venezia insulare e per le isole della laguna, valgono i seguenti divieti e limitazioni: (...)”***

*l) Le tende possono essere installate, di norma, solo su porzioni di prospetti al piano terra che possiedano le aperture tipo morfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale (fori porta e vetrine)”*;

### Considerato che:

- la sopra citata norma è stata approvata in un periodo in cui l'installazione tende e di altre installazioni aggettanti sul suolo pubblico necessitava di titolo edilizio;
- il provvedimento di concessione di soprasuolo pubblico ha natura diversa da quella di un provvedimento edilizio;
- ciò comporta un problema interpretativo nella concreta applicazione dell'art. 27, comma 2, lettera l) del Regolamento Comunale CIMP, nella parte in cui non vengono definite le eccezioni al divieto di installare tende sui prospetti al piano terra degli edifici che non possiedano le aperture tipo morfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale (fori porta e vetrine), rese possibili dalla generica formula *“di norma”*;

**Sentito** nel merito, in data 24/09/2018, il Settore Sportello Unico Edilizia;

**Visto** il Regolamento di Igiene degli alimenti e delle bevande per il Centro Storico, Isole ed Estuario del Comune di Venezia, il quale dispone:

- art. 20 (SOMMINISTRAZIONE IN PERTINENZE ESTERNE), comma 3: *“Ove possibile, per metri due di larghezza e per tutto il lato del plateatico adiacente all'edificio, si provvederà all'installazione di adeguata protezione dei tavoli e sedie con tenda od ombrelloni”*;
- art. 25 (CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO): *“Devono essere rispettati i seguenti obblighi: (...)”*  
*10. l'esposizione dei prodotti all'esterno è consentita solo per prodotti non deperibili e adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici;*

11. i prodotti in esposizione vanno protetti dai raggi solari con tende esterne o altro, tali da garantire il mantenimento della corretta temperatura di conservazione”;

**Ritenuto** che:

- le occupazioni soprasuolo pubblico tramite tende sono strumenti atti a rendere possibile la concreta applicazione dei sopra citati articoli del Regolamento di Igiene degli alimenti e delle bevande per il Centro Storico, Isole ed Estuario del Comune di Venezia;
- la tutela del pubblico interesse all'igiene degli alimenti e delle bevande sia tale da superare il divieto di installare tende sui prospetti al piano terra che non possiedano le aperture tipo morfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale (fori porta e vetrine), di cui all'art. 27, comma 2, lettera l) del Regolamento Comunale CIMP;

### **DISPONE**

di interpretare l'art. 27, comma 2, lettera l) del Regolamento Comunale sul canone autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), nella parte in cui non vengono definite le eccezioni al divieto di installare tende sui prospetti al piano terra degli edifici che non possiedano le aperture tipo morfologiche caratteristiche di un esercizio commerciale (fori porta e vetrine), rese possibili dalla generica formula “*di norma*”, nel senso di rendere concretamente applicabili gli artt. 20 e 25 del Regolamento di Igiene degli alimenti e delle bevande per il Centro Storico, Isole ed Estuario del Comune di Venezia per le attività commerciali di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande titolate ad ottenere concessione di suolo pubblico, al fine di tutelare il pubblico interesse all'igiene degli alimenti e delle bevande.

**Il Dirigente**

*dott. Francesco Bortoluzzi*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82*

